

**DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2021**  
**53/2021/R/EEL**

**COMPLETAMENTO DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 491/2020/R/EEL**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1146<sup>a</sup> riunione del 16 febbraio 2021

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE) del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 751/2017/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 901/2017/E/com
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 497/2020/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 584/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2021, 14/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 14/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2021, 28/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 28/2021/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A;
- il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante “Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”;
- il documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante “Servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”;
- le comunicazioni di Terna S.p.A. (di seguito Terna) del 4 febbraio 2021 (prot. Autorità 5279 e 5280 del 5 febbraio 2021).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11;

- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, "in base ai costi effettivi del servizio", i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l'Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell'ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. art. 3, comma 2, della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l'altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE; la medesima Corte ha altresì:
  - individuato come temporanea la funzione di cui alla lettera (b) sopra richiamata relativa alla tutela di prezzo, in quanto destinata ad essere superata non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
  - chiarito la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe) ha differito il previgente termine (dell'1 luglio 2020) di superamento del servizio di maggior tutela, inteso come superamento della c.d. tutela di prezzo, rispettivamente all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- nel dettaglio, in tema di superamento della c.d. tutela di prezzo, la medesima legge ha intestato ancora una volta all'Autorità e al MiSE specifici adempimenti propedeutici a tali scadenze; in particolare, la citata legge 124/17 ha affidato:
  - all'Autorità il duplice compito di:
    - (i) stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;
    - (ii) adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un "servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica" (precedentemente denominato da tale legge "servizio di salvaguardia"), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati

- aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- al MiSE di:
    - (iii) adottare, sentite l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 60-bis);
    - (i) definire, su proposta dell’Autorità e sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti all’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. elenco venditori di elettricità, art. 1 comma 81).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 491/2020/R/eel l’Autorità ha dato attuazione alle sopra richiamate disposizioni della legge 124/17, stabilendo il livello di potenza contrattualmente impegnata (ossia, fino a 15 kW) identificativo delle microimprese che avranno diritto al servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2021 e adottando le disposizioni per assicurare il servizio a tutele graduali ai clienti senza fornitore alla data di rimozione della c.d. tutela di prezzo, prevedendo parimenti opportune misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di tali clienti;
- nel dettaglio la deliberazione 491/2020/R/eel ha definito, da un lato, (A) la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele graduali e, dall’altro, (B) le modalità di assegnazione dello stesso a partire dall’1 gennaio 2021, stabilendo che l’identificazione dei soggetti che erogano il servizio avvenga attraverso procedure concorsuali (nel c.d. *periodo di assegnazione a regime*) e prevedendo al contempo che il suddetto periodo sia preceduto da un periodo transitorio, di durata di sei mesi, intercorrente dall’1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (cd. *assegnazione provvisoria*), in cui la fornitura sia erogata dagli attuali esercenti la maggior tutela alle condizioni stabilite dall’Autorità;
- con specifico riferimento alle condizioni economiche di erogazione del servizio durante il periodo di *assegnazione a regime* (A), la citata deliberazione prevede, tra l’altro, che sia applicato al cliente un prezzo relativo alla materia energia pari alla somma di:
  - (i) un prezzo variabile soggetto ad aggiornamenti periodici per la parte approvvigionamento (acquisto energia e dispacciamento ad esclusione dei corrispettivi di sbilanciamento);
  - (ii) specifici corrispettivi definiti prudenzialmente dall’Autorità prima delle procedure concorsuali finalizzati alla copertura di una quota minima (1) dei costi

- di sbilanciamento (corrispettivo  $C_{SB}$ ) e (2) dei costi di commercializzazione di un operatore efficiente (corrispettivo  $C_{COM}$ );
- (iii) un prezzo unico a livello nazionale (parametro  $\alpha$ ) determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione (parametro  $\beta$ ) emersi in sede di gara, che incorpora le restanti voci di costo da cui l'operatore intende coprirsi;
  - (iv) un corrispettivo, a copertura dei saldi di perequazione relativi al servizio a tutele graduali (corrispettivo  $C_{PSTG}$ );
  - (v) un corrispettivo, a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di compensazione della morosità per i clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali (corrispettivo  $C_{CM}$ );
- con riferimento alle regole di aggiudicazione del servizio attraverso procedure concorsuali (B), la citata deliberazione, prevede, in sintesi:
    - a. l'affidamento ad Acquirente unico del compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate;
    - b. un meccanismo d'asta a doppio turno con aggiudicazione dell'area all'operatore che offre il prezzo più basso entro i limiti di un tetto massimo (*cap*), differenziato territorialmente, non rivelato in anticipo e di un limite minimo (*floor*) rivelato prima delle gare, entrambi definiti dall'Autorità;
    - c. un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore, (originariamente corrispondente al 50% dei volumi totali di energia elettrica prelevata dai punti di prelievo delle aree territoriali messe all'asta e adesso ridotto al 35% ai sensi del decreto ministeriale del 31 dicembre 2020) da individuare sulla base dell'insieme di aree che, pur nel rispetto del predetto limite di volume, permetta di minimizzare i costi complessivi del servizio per i clienti finali in funzione del differenziale di prezzo offerto dagli operatori in graduatoria; tale limite non trova applicazione nelle ipotesi tassative previste dall'art. 6, comma 1, lettera g), dell'Allegato C;
    - d. il ricorso a un'asta di riparazione (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte; nell'ambito di tale gara il tetto massimo applicato al prezzo offerto sarebbe incrementato di una percentuale definita dall'Autorità;
  - la deliberazione 491/2020/R/eel ha poi rinviato a successivo provvedimento la definizione:
    - dei valori dei corrispettivi  $C_{SB}$ ,  $C_{COM}$  e  $C_{CM}$  nonché le modalità di raccolta del gettito a copertura del meccanismo di reintegrazione della morosità dei clienti non disalimentabili presso i clienti riforniti nel servizio a tutele graduali ed eventualmente anche dagli aventi diritto a tale servizio; e
    - dei valori rispettivamente del *floor* e del *cap* applicati al prezzo offerto in sede di gara, prevedendo che il primo sia rivelato preventivamente ai partecipanti alle gare così da evitare che l'incertezza su tale soglia possa indurre questi ultimi ad aumentare il valore dell'offerta formulata per scongiurare il rischio di essere esclusi dalla gara e che il secondo sia invece rivelato in esito alle gare, per evitare

la convergenza delle offerte al valore del *cap* e quindi un potenziale aumento del prezzo offerto in gara.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in data 31 dicembre 2020, è stato adottato il decreto ministeriale attuativo della legge 124/17 che, preso atto delle misure adottate dall’Autorità con la sopra richiamata deliberazione 491/2020/R/eel, ha peraltro adottato criteri e indirizzi per assicurare alle piccole imprese, diverse dalle microimprese, la continuità della fornitura dal 1° gennaio 2021 (art. 3), prevedendo, tra le altre cose, specifiche misure volte ad evitare la concentrazione dell’offerta, consistenti (i) nell’individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e da omogeneità dimensionali in termini di volumi e (ii) nella fissazione di una soglia di aree aggiudicabili ad un singolo operatore corrispondente a una quota di mercato massima pari al 35% del volume assegnabile;
- a fronte di quanto sopra, con la deliberazione 14/2021/R/eel, l’Autorità, preso atto della necessità di modificare il valore del limite massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante alle procedure concorsuali in coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 2020, ha prorogato al 29 gennaio 2021 la previgente scadenza (del 22 gennaio 2021) di pubblicazione del Regolamento di gara per l’assegnazione del servizio a tutele gradualì così da permettere ad Acquirente unico di recepire in detto regolamento, prima della sua pubblicazione, le modifiche da apportare alla deliberazione 491/2020/R/eel; nella medesima deliberazione, è stato altresì precisato che non vi era la necessità di rivedere la configurazione di aree indicate nella predetta deliberazione in quanto già individuate in coerenza con i criteri definiti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 2020;
- con la successiva deliberazione 28/2021/R/eel, l’Autorità ha ridotto il valore della soglia di aree aggiudicabili alla misura del 35% del volume assegnabile lasciando ferme le deroghe all’applicazione del suddetto limite previste dalla deliberazione 491/2020/R/eel in quanto compatibili con il decreto ministeriale del 31 dicembre 2020.

**RITENUTO CHE:**

- in vista dell’approssimarsi della data (del 26 aprile 2021) di svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualì, sia necessario e urgente stabilire i valori dei corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo applicato ai clienti che saranno ivi riforniti, a partire da luglio 2021, con congruo anticipo rispetto alle stesse così da permettere ai partecipanti di tenerne conto ai fini della formulazione della propria offerta;
- per le medesime ragioni di cui sopra, si debbano determinare i valori del *cap* e del *floor* che dovranno essere applicati ai prezzi offerti in sede di gara;
- con riferimento alle condizioni economiche del servizio a tutele gradualì, sia opportuno determinare:

- il corrispettivo  $C_{SB}$  (espresso in c€/kWh), a partire dai dati storici dei costi di sbilanciamento di un campione significativo di utenti del dispacciamento messi a disposizione da Terna ed effettuando un'analisi comparativa con i costi di Acquirente unico, anche in coerenza con gli esiti della consultazione sul tema;
- il corrispettivo  $C_{COM}$  espresso in quota fissa (€/POD/anno) e in quota energia (c€/kWh) rispettivamente per i clienti non domestici e per l'illuminazione pubblica e mantenuto fisso per tutto il periodo di assegnazione, sulla base dell'analisi dei valori di costo del campione di operatori osservati ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi diversi dalla morosità internalizzati nel corrispettivo PCV applicato ai clienti non domestici serviti in maggior tutela a partire da gennaio 2021; ciò in quanto, come già indicato nel secondo gruppo di considerati, tale corrispettivo è destinato a coprire una quota minima dei costi di commercializzazione degli esercenti le tutele graduali così da mitigare il rischio volume che gli operatori dovranno scontare nella propria offerta economica (e che potrebbe essere difficile stimare in questa prima gara), legato a potenziali repentine uscite di clienti dal servizio concentrate in un arco temporale limitato; ogni altro costo (incluso quello della morosità) da cui i partecipanti riterranno di volersi coprire potrà essere internalizzato nel prezzo offerto in sede di gara;
- il corrispettivo  $C_{CM}$  (espresso in c€/kWh) con la medesima metodologia di determinazione del corrispettivo  $C_{SAL}$  del servizio di salvaguardia che fornisce anch'esso una copertura degli oneri di morosità non recuperabili generati dai clienti non disalimentabili ivi riforniti attraverso il meccanismo di cui all'art. 44 del TIV; in particolare, tale corrispettivo è determinato in modo tale da fornire, da un lato, un adeguato segnale di prezzo al cliente finale, anche con riferimento al potenziale maggior rischio di insolvenza associato al servizio a tutele graduali dovuto all'obbligo dell'esercente di erogare la fornitura ai clienti non disalimentabili che diventino morosi e, dall'altro, di evitare che il livello fissato incrementi eccessivamente il costo del servizio per il cliente a tal punto da incidere negativamente sulla sua capacità di far fronte ai propri obblighi di pagamento (con il conseguente rischio di aumento della morosità del servizio); inoltre, con riferimento alle modalità di raccolta del gettito a copertura del meccanismo in questione, sia opportuno prevedere, per analogia con il servizio di salvaguardia, che l'eventuale scoperto del Conto meccanismo di reintegrazione servizio a tutele gradual, utilizzato per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti il servizio a tutele gradual, sia coperto tramite un apposito corrispettivo differenziato tra i clienti finali riforniti nel servizio a tutele gradual e i clienti finali aventi diritto al servizio medesimo ma non ivi riforniti da quantificare con successivo provvedimento;
- con riferimento al limite massimo e minimo applicabile al prezzo offerto in sede di gara, sia opportuno:
  - determinare il valore del *cap*, cercando di contemperare la duplice esigenza, da un lato, di prevenire il rischio di prezzi sproporzionati rispetto al costo del servizio in cui si potrebbe incorrere qualora in certe aree le gare risultino scarsamente competitive ovvero si realizzi un abuso di potere di mercato e dall'altro, di limitare

- il rischio di aree non assegnate; sia pertanto opportuno effettuare tale quantificazione a partire dall'analisi dei dati storici delle offerte presentate nell'ambito del servizio di salvaguardia (che in quanto servizio di ultima istanza ha delle caratteristiche assimilabili a quelle del servizio a tutele graduali), pur tenendo conto delle differenze esistenti tra i due servizi anche in considerazione della diversa configurazione delle aree territoriali di assegnazione; sia parimenti opportuno differenziare il predetto valore per gruppi di aree territoriali in ragione della diversa incidenza del rischio morosità che connota alcune aree;
- fissare la percentuale di incremento del *cap* da applicare ai prezzi offerti in occasione delle aste di riparazione ad un livello tale da limitare, per quanto possibile, il potenziale rischio di esercizio di potere di mercato che potrebbe verificarsi in occasione di tali aste a fronte della carenza di offerte;
  - fissare il valore del *floor* in modo tale da escludere offerte potenzialmente predatorie e/o di valore insufficiente a coprire tutti i costi associati all'erogazione del servizio per un triennio;
  - gli interventi di cui sopra non debbano essere sottoposti a preventiva consultazione ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A in quanto attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione

## **DELIBERA**

1. di apportare le seguenti modifiche al TIS:
  - i. all'articolo 22, comma 22.2 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

“f) qualora aventi inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo corrispondenti a clienti finali aventi diritto al servizio a tutele graduali, paga a Terna il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele graduali di cui all'Articolo 25ter;”;
  - ii. dopo l'articolo 25bis è aggiunto il seguente articolo:

### **“Articolo 25ter**

#### *Corrispettivo di reintegrazione oneri tutele graduali*

- 25ter.1 In ciascun mese il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele graduali di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese dai punti di prelievo connessi in bassa tensione corrispondenti ai clienti finali aventi diritto al servizio a tutele graduali;
  - b) il corrispettivo unitario di cui al comma 25ter.2.
- 25ter.2 I valori del corrispettivo unitario di reintegrazione oneri tutele graduali, differenziati per i clienti finali forniti nel servizio a tutele

graduali e i clienti finali aventi diritto al servizio medesimo ma non ivi riforniti, fissati con successivo provvedimento.”;

iii. dopo l’articolo 53bis è aggiunto il seguente articolo:

**“Articolo53ter**

*Rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele graduali*

53ter.1 A seguito di rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele graduali, Terna procede al conguaglio del corrispettivo per i punti di prelievo connessi in bassa tensione aventi diritto al servizio a tutele gradual di competenza di ciascun utente del dispacciamento, applicando i medesimi corrispettivi unitari fissati con successivo provvedimento e considerando a titolo di acconto quanto già versato dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo.

2. di modificare il TIT prevedendo che all’articolo 41, comma 41.1, alla lettera y), dopo le parole “lettera f) del TIV” siano aggiunte le seguenti parole “e dal corrispettivo di cui all’articolo 25ter del TIS;”;
3. di apportare le seguenti modifiche al TIV:
  - i. all’articolo 34, comma 34.9 le parole “determinati dall’Autorità prima delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradual e mantenuti” sono sostituite dalle seguenti “di cui alla Tabella 14 e sono mantenuti”;
  - ii. all’articolo 34, il comma 34.12 è sostituito dal seguente comma:  
“34.12 Il corrispettivo  $C_{CM}$  a copertura degli oneri connessi al meccanismo di cui all’articolo 36 e pari al valore di cui alla Tabella 15”;
  - iii. dopo la Tabella 13 sono inserite le seguenti tabelle:

**Tabella 14: corrispettivi  $C_{SB}$  e  $C_{COM}$  di cui al comma 34.9**

<b>Corrispettivo <math>C_{SB}</math></b>	centesimi di euro/kWh	
	0,025	
<b>Corrispettivo <math>C_{COM}</math></b>	euro/punto di prelievo per anno per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera c) ii	centesimi di euro/kWh per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera b)
	40	0,107

**Tabella 15: corrispettivo  $C_{CM}$  di cui al comma 34.12**

Corrispettivo	centesimi di euro/kWh
$C_{CM}$	0,3119

4. di approvare i valori del tetto massimo di cui all’articolo 10, comma 10.1 lettera a) dell’Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel nonché i valori del tetto da

applicare in occasione delle aste di riparazione di cui all'articolo 10, comma 10.2 dell'Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

5. di fissare il valore del limite minimo alle offerte di cui all'articolo 10, comma 10.1 lettera b) dell'Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel pari a 0 (zero);
6. di trasmettere la presente deliberazione ad Acquirente unico S.p.A.;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), ad eccezione dell'Allegato A.

16 febbraio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*